

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

(emanato con D.R. n. 1/2011 del 03/01/2011 e ss.mm., aggiornato con le modifiche di cui al D.R. 1009/2025)

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Sommario

TITOLO I – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1 – Definizioni

Art.2 - Ambito di applicazione

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art.3 - Organizzazione della Scuola di Specializzazione e corpo docente

Art.4 - Competenze e funzioni del Direttore della Scuola di Specializzazione

Art.4 bis - Elettorato passivo, elettorato attivo e nomina del Direttore della Scuola di Specializzazione

Art.4 ter - Modalità di elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione

Art.4 quater - Durata, rinnovo, proroga e incompatibilità del Direttore della Scuola di Specializzazione

Art.5 - Competenze e funzioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione

Art.5 bis - Composizione del Consiglio della Scuola di Specializzazione

Art.5 ter - Scuola di Specializzazione mediche attivate in collaborazione con altri Atenei

Art.6 - Attivazione e regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione

Art. 6 bis - Commissioni istruttorie

TITOLO III – NORME COMUNI A TUTTI GLI SPECIALIZZANDI

Capo I – ISCRIZIONE ED ALTRI EVENTI DI CARRIERA

Art.7 - Iscrizione

Art.8 - Iscrizioni ad anni successivi al primo

Art.9 - Tasse e contributi

Art.10 - Natura e accertamento della frequenza

Art.11 - Rinuncia agli studi

Art. 11 bis - Abbreviazioni di carriera per riconoscimenti di carriere pregresse

Art.12 - Trasferimenti e riconoscimento crediti

Art.13 - Periodi di studio all'estero (*Articolo abrogato*)

Capo II – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE

Art.14 - Programmazione delle attività didattiche

Art.15 - Verifiche del profitto

Art.16 - Commissioni d'esame

Art.17 - Prova finale

Art.18 - Commissioni per la prova finale

Art.19 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

Capo III – DIRITTI E DOVERI

Art.20 - Certificazione e titoli

Art.21 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 21 bis - Carriere e diritti degli specializzandi

Art.22 - Norme di disciplina

Art.22 bis - Procedimento disciplinare (*Articolo abrogato*)

Articolo 22 ter – Sospensione dei termini del procedimento disciplinare (*Articolo abrogato*)

Art.23 - Provvedimenti disciplinari (*Articolo abrogato*)

Art.24 - Registrazione dei provvedimenti disciplinari (*Articolo abrogato*)

TITOLO IV – NORME DI DETTAGLIO PER GLI SPECIALIZZANDI NON MEDICI

Capo I – AMMISSIONE, ISCRIZIONE ED ALTRI EVENTI DI CARRIERA

Art.25 - Ammissione alla Scuola di Specializzazione

Art.26 - Iscrizione ad anni successivi al primo

Art.27 - Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi (*Articolo abrogato*)

Art.28 - Acquisizione della frequenza

Art.29 - Sospensione

Art.30 – Decadenza

Articolo 30 bis- Periodi di studio all'estero

Art.31 - Programmazione della prova annuale e della prova finale

TITOLO V – NORME DI DETTAGLIO PER I MEDICI IN FORMAZIONE

Capo I – AMMISSIONE, CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA, ISCRIZIONE, INCOMPATIBILITA'

Art.32 - Ammissione dei medici alla Scuola di Specializzazione

Art.33 - Requisiti per l'ammissione al concorso di accesso

Art.34 - Posti riservati

Art.35 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale (ed ulteriori categorie riservatarie) e per medici extracomunitari

Art.36 - Stipula del contratto di formazione specialistica

Art.37 - Iscrizioni ad anni successivi al primo

Art.38 - Incompatibilità

Art.39 - Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi

Art.39 bis - Trasferimenti e riconoscimento crediti

39.ter - Trasferimento dall'estero

Capo II – FORMAZIONE E ATTIVITA' ASSISTENZIALE

Art.40 - Caratteristiche della formazione

Art.41 - Formazione all'interno della rete formativa

Art.42 - Formazione fuori rete formativa

Art.43 - Attività formative

Art.44 - Attività assistenziali del medico in formazione specialistica

Art.45 - Tutor

Capo III – IMPEGNO ORARIO, SOSPENSIONE, ASSENZA, RINUNCIA E DECADENZA

Art.46 - Impegno orario

Art.47 - Sospensione della formazione

Art.48 - Recupero dei periodi di sospensione

Art.49 - Assenze giustificate

Art.50 - Assenze ingiustificate

Art.51 - Conseguenze della rinuncia agli studi

Art.52 - Decadenza

Capo IV – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Art.53 - Programmazione della prova annuale e della prova finale

Art.54 - Prova annuale e prova finale nelle Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia ad ordinamento previgente al D.M. 1/8/05 (1)

Art.55 - Registrazione delle attività formative

TITOLO VI – DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE

Art.56 - Disposizioni finali e transitorie

1 1 Articolo abrogato dall'art. 8 dell'Allegato A del D.R. n. 1190/2016.

TITOLO I –DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Definizioni

1. Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università di Bologna, in coerenza con le Linee Guida per la visibilità di genere nella Comunicazione istituzionale, il presente Regolamento, ogni volta in cui è possibile, utilizza una terminologia neutra.

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

2. Oltre alle definizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo ai sensi della legge n. 240/2010 e dello Statuto di Ateneo D.R. n. 1203/2011 (emanato con D.R. n. 609/2013 e successive modifiche e integrazioni) e nel Regolamento Studenti (emanato con D.R. n. 1989/2024 del 25/10/2024), a cui si rimanda, ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- a) "Statuto di Ateneo": lo Statuto emanato con D.R. n. 1203/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- b) "Scuola di Specializzazione": corsi di III ciclo di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di seguito Università di Bologna, i cui Ordinamenti sono conformi al D.M. 270/04 o ad ordinamenti previgenti;
- c) "Dipartimento": articolazione organizzativa dell'Ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative;
- d) *abrogato*
- e) "Specializzando": lo studente iscritto alle scuole di specializzazione di cui al presente regolamento;
- f) "Specializzando non medico": lo specializzando iscritto a Scuole di Specializzazione per le quali è previsto un titolo di accesso diverso dalla laurea di Medicina e Chirurgia;
- g) "Medico in formazione specialistica": lo specializzando laureato in Medicina e Chirurgia iscritto a Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia;
- h) "Contratto di Formazione Specialistica": il contratto sottoscritto dal Medico in formazione specialistica, dall'Università e dalla Regione;
- i) "Rete formativa": l'insieme delle strutture nelle quali si svolgono le attività delle Scuole di Specializzazione, come individuate, per le Scuole di Specializzazione mediche, all'art. 34 e seguenti del D. lgs. n. 368/1999;

j) "Anno accademico": il periodo di svolgimento delle attività formative;

k) "attività formativa": ogni attività organizzata o prevista dalle università per assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

l) "Decreti Ministeriali": uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

m) "Dirigente": il Dirigente dell'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, responsabile dell'Ufficio amministrativo competente.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli specializzandi iscritti a Scuole di Specializzazione riordinate ai sensi del D.M. 270/04. Si applica anche, nei limiti della compatibilità, agli iscritti alle Scuole di Specializzazione non riordinate.

1bis. Agli specializzandi e alle Scuole di Specializzazione si applicano il Regolamento didattico di Ateneo ai sensi della legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo D.R. n. 1203/2011 (emanato con D.R. n. 609/2013 e successive modifiche e integrazioni), il Regolamento Studenti (emanato con D.R. n. 1989/2024 del 25/10/2024) ed eventuali ulteriori Regolamenti di Ateneo in via residuale e nei limiti della compatibilità.

2. Il presente Regolamento si applica alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali e in Studi sull'Amministrazione Pubblica e agli specializzandi ad esse iscritti in quanto compatibile con altre specifiche disposizioni.

3. Nel caso di accordi di collaborazione interuniversitaria, si applicano le disposizioni riportate in sede di accordo, in coerenza con quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 3 – Organizzazione della Scuola di Specializzazione e corpo docente

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 5 dello Statuto di Ateneo le figure del Direttore e del Consiglio di Scuola di Specializzazione sono disciplinate quanto a competenze, requisiti e procedure di individuazione dai successivi articoli del presente titolo.

2. In caso di Scuola di Specializzazione di nuova istituzione, finché non è costituito il Consiglio della Scuola di Specializzazione, le relative competenze vengono assunte dal Consiglio del Dipartimento di riferimento e le funzioni di Direttore vengono assunte da un professore – in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 4 bis - individuato dal medesimo Consiglio di Dipartimento. Ciò fatte salve eventuali diverse disposizioni normative, ministeriali o diverse modalità previste negli accordi di collaborazione interuniversitaria inerenti le Scuole di Specializzazione attivate in collaborazione con altri atenei.

3. Nelle Scuole di Specializzazione di area Sanitaria - di cui al D.I. n. 68/2015 e successive modifiche e integrazioni e D.I. n. 716/2016 e successive modifiche e integrazioni - il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo - e figure equiparate ai sensi della normativa vigente - nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei Settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

4. Nelle Scuole di Specializzazione di area Veterinaria - di cui al D.M. n. 27/01/2006 - il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei Settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

Articolo 4 - Competenze e funzioni del Direttore della Scuola di Specializzazione

1. Il Direttore è componente e presidente del Consiglio della Scuola di Specializzazione.
2. Il Direttore della Scuola di Specializzazione:
 - a) convoca il Consiglio della Scuola di Specializzazione e lo presiede;
 - b) è responsabile dell'attuazione degli indirizzi del Consiglio;
 - c) svolge le funzioni a lui delegate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;
 - d) vigila sul regolare funzionamento della Scuola di Specializzazione;
 - e) tiene i rapporti con i Dipartimenti e gli altri organismi di Ateneo per gli aspetti che riguardano le Scuole di Specializzazione e può nominare un Vice – Direttore, che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento o assenza;
 - f) svolge, nell'ambito della conduzione della Scuola di Specializzazione, le funzioni proprie dei Coordinatori di Corso di Studio;
 - g) esercita tutte le competenze a lui attribuite da accordi, norme e regolamenti e disposizioni di Ateneo;
 - h) nei casi di necessità e urgenza può adottare atti di competenza del Consiglio di Specializzazione sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva all'adozione.

Articolo 4 bis – Elettorato passivo, elettorato attivo e nomina del Direttore della Scuola di Specializzazione

1. Il Direttore è di norma un professore ordinario, eletto dal Consiglio della Scuola di Specializzazione tra i suoi componenti. In caso di motivato impedimento, il Direttore è un professore associato, eletto dal Consiglio della Scuola di Specializzazione tra i suoi componenti.
2. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore.
3. Qualora faccia parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione un solo professore ordinario o, in assenza di professori ordinari, un solo professore associato, il Direttore è nominato con decreto rettorale senza procedere ad elezione.
4. Nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria – di cui al D.I. 68/2015, e di Area Veterinaria – di cui al D.M. 27/01/2006 - disciplinate dal presente regolamento, il Direttore è scelto, con modalità stabilite ai commi 1 e 3 del presente articolo, tra i professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di Specializzazione, appartenenti alla sede della stessa o ad altra sede universitaria convenzionata e facenti parte della rete formativa.

Nel caso di più settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia

della Scuola di Specializzazione, appartenente alla sede della stessa o ad altra sede universitaria convenzionata e facente parte della rete formativa.

5. Al Direttore di Scuola Specializzazione si applicano il requisito della permanenza in servizio, di cui all'art. 41, comma 7 dello Statuto di Ateneo - D.R. n. 1203/2011, e il limite del mandato, di cui all'art. 41, comma 8 dello Statuto di Ateneo.

6. Nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria – di cui al D.I. 68/2015, e di Area Veterinaria – di cui al D.M. 27/01/2006 – disciplinate dal presente regolamento, qualora nel Consiglio della Scuola di Specializzazione sia presente un solo professore del settore scientifico disciplinare di riferimento, e non sia possibile individuarne un altro nei ruoli dell'Ateneo, non si applicano le previsioni di cui all'art. 41, comma 7 e, limitatamente ad un ulteriore triennio, dell'art. 41, comma 8 dello Statuto di Ateneo.

Non si applicano inoltre le incompatibilità di cui al successivo art. 4 quater, comma 5 del presente regolamento.

7. Il Direttore nominato ai sensi del comma 6 del presente articolo svolge il mandato fino a quando non sia possibile individuare un altro professore del Consiglio della Scuola di Specializzazione in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente articolo.

8. Opera comunque ogni altra causa di esclusione del diritto di elettorato passivo previste dalla normativa vigente.

Articolo 4 ter – Modalità di elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione

1. L'elezione del Direttore è indetta dal decano. Il decano è un professore di 1^a fascia del Consiglio della Scuola di Specializzazione, con la maggiore anzianità nel ruolo di 1^a fascia. Laddove nel Consiglio della Scuola di Specializzazione non sia presente un professore di 1^a fascia, il Decano è il professore di 2^a fascia con maggiore anzianità nello stesso ruolo, che provvede a indire le elezioni

2. L'elezione si svolge in apposita seduta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, indetta con congruo preavviso mediante avviso trasmesso, anche per via telematica a tutti gli elettori. L'avviso contiene le seguenti informazioni circa l'elezione:

a) sede;

b) data e orario;

c) maggioranza necessaria per la validità dell'elezione, data dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, dedotti gli assenti giustificati;

d) maggioranza necessaria per essere eletti, data dalla maggioranza assoluta dei votanti in prima votazione e data dalla maggioranza relativa in seconda votazione;

e) requisiti per l'elettorato passivo.

3. L'elezione avviene a scrutinio segreto; ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

4. In caso di parità di voti risulta eletto il docente più anziano nel ruolo in essere. A parità di anzianità di ruolo, prevale il docente con maggiore età anagrafica.

Articolo 4 quater – Durata, rinnovo, proroga e incompatibilità del Direttore della Scuola di Specializzazione

1. Il mandato di Direttore di Scuola di Specializzazione ha durata triennale ed è sottoposto ai limiti fissati dall'art. 4-bis, commi 5 e 6, del presente regolamento.
2. Il procedimento di individuazione del Direttore di Scuola di Specializzazione deve essere completato almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica.
3. Scaduto il mandato, il Direttore della Scuola di Specializzazione già in carica e ancora in servizio esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga per un periodo massimo di quarantacinque giorni secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 3 dello Statuto di Ateneo.
4. Nel caso in cui il Direttore della Scuola di Specializzazione cessi dal servizio e nel caso di cessazione anticipata dal mandato, il decano indice tempestivamente le elezioni; svolge altresì le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore della Scuola di Specializzazione.
5. Al Direttore di Scuola di Specializzazione si applicano le incompatibilità previste dallo Statuto di Ateneo e dalla normativa vigente in materia, salvo quanto previsto all'art. 4 bis comma 6 del presente regolamento

Articolo 5 - Competenze e funzioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione svolge:
 - a) funzioni deliberative in relazione alla carriera ed al percorso formativo dello specializzando, nonché nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della scuola medesima;
 - b) funzioni propositive e consultive nei confronti del dipartimento di riferimento e degli altri organismi di Ateneo per gli aspetti che riguardano le Scuole di Specializzazione, in materia di progettazione e programmazione didattica;
 - c) funzioni eventualmente delegate dal dipartimento di riferimento.
2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione si riunisce almeno due volte all'anno, nelle modalità disciplinate dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 5 bis – Composizione del Consiglio della Scuola di Specializzazione

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto dai professori e dai ricercatori responsabili di attività formativa, da tre rappresentanti dei professori a contratto presso la Scuola di Specializzazione e da tre rappresentanti degli specializzandi.
 - 1 bis. Nelle Scuole di Specializzazione di cui al D.I. n. 68/2015 e di cui al D.I. n. 716/2016 la rappresentanza dei professori a contratto, di cui al comma 1 del presente articolo, è determinata nella misura del 30% del personale dirigente del Servizio Sanitario regionale delle Strutture coinvolte nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di Professore a contratto. I docenti a contratto delle Scuole di Specializzazione Mediche di cui al D. l. n. 402/2017, devono essere in possesso di almeno una delle mediane dell'ASN previste per la fascia di Professore Associato.
 - 1 ter. Nelle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso ai non medici di cui al D.I. n. 716/2016 e di cui al D.I. n. 68/2015, qualora non sia presente personale dirigente del Servizio Sanitario Regionale, si applica il comma 1 del presente articolo.
2. I tre rappresentanti dei professori a contratto di cui al comma 1 del presente articolo sono eletti annualmente dai professori a contratto responsabili di attività formativa presso la Scuola e tra gli stessi. I rappresentanti dei professori a contratto di cui al comma 1 bis del presente articolo sono eletti annualmente

dai professori a contratto che siano personale dirigente del Servizio Sanitario Regionale e tra gli stessi. Le elezioni sono indette con congruo preavviso dal Direttore della Scuola di Specializzazione. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. La votazione è valida se alla stessa ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti si procede con sorteggio. In caso di cessazione dalla posizione di professore a contratto, si provvede alla sostituzione del cessato seguendo l'ordine della graduatoria dei votati. Qualora la graduatoria sia esaurita, il cessato non viene sostituito.

3. I tre rappresentanti degli specializzandi restano in carica tre anni. Le elezioni sono indette con congruo preavviso dal Direttore della Scuola di Specializzazione. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti alla scuola alla data delle elezioni. Ai sensi dell'art. 99 del D.P.R.382/1980 ogni avente diritto può esprimere una preferenza. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti si procede con sorteggio. I rappresentanti degli studenti specializzandi decadono al momento della perdita della qualità di studente specializzando; ove ciò si verifichi prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati primi non eletti (surroga) ovvero mediante elezioni qualora la surroga non sia possibile. Il mandato del subentrante termina con il triennio degli altri rappresentanti.

3 bis. La partecipazione certificata alle sedute del Consiglio giustifica l'assenza alle attività formative dello specializzando che svolge funzioni di rappresentante.

Articolo 5 ter – Scuola di Specializzazione mediche attivate in collaborazione con altri Atenei

1. Nel caso di Scuole di Specializzazione mediche attivate in collaborazione con altri Atenei, gli accordi di collaborazione possono prevedere:

a) un Coordinatore, nominato presso ciascuna sede universitaria, che svolge le competenze e le funzioni previste negli accordi di collaborazione medesimi. In ogni caso, il Coordinatore per l'Università di Bologna ha le funzioni e i compiti di referente per gli studenti della sede e per gli altri soggetti coinvolti nella formazione specialistica e nel funzionamento della Scuola di Specializzazione, svolgendo conseguentemente le attività a ciò necessarie. Per le Scuole di Specializzazione di cui l'Ateneo di Bologna è sede amministrativa, il Coordinatore dell'Università di Bologna svolge inoltre le competenze e le funzioni del Direttore della Scuola di Specializzazione, di cui all'art. 4 del presente regolamento.

b) un Comitato Ordinatore: è composto dai Coordinatori di ciascuna sede, da docenti di ciascuna sede e da rappresentanti degli specializzandi, secondo quanto previsto negli accordi di collaborazione, e svolge competenze e funzioni previste in tali accordi. I componenti docenti dell'Università di Bologna sono individuati dal Consiglio del Dipartimento. Per le Scuole di Specializzazione di cui l'Ateneo di Bologna è sede amministrativa, il Comitato ordinatore svolge le competenze e le funzioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

2. Il Coordinatore dell'Università di Bologna è designato dal Consiglio del Dipartimento di riferimento della Scuola di Specializzazione, fra i Professori del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola medesima. Di norma è individuato all'interno dei Professori di I^a fascia o, in caso di motivato impedimento dei professori di I fascia, dei Professori di II^a fascia.

3. Per le Scuole di Specializzazione di cui l'Ateneo di Bologna è sede amministrativa, al Coordinatore dell'Università di Bologna si applicano l'art. 4 bis, commi 2, 5, 6, 7, 8, e l'art. 4 quater del presente regolamento, ad esclusione di quanto previsto dal comma 4. Nel caso in cui il Coordinatore cessi dal servizio e nel caso di cessazione anticipata dal mandato, il Direttore del Dipartimento di riferimento svolge le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Coordinatore.

4. Per le Scuole di Specializzazione di cui l'Ateneo di Bologna non è sede amministrativa, l'incarico di Coordinatore dell'Università di Bologna ha durata triennale. Non si applicano il requisito della permanenza in servizio, di cui all'art. 41, comma 7 dello Statuto di Ateneo-d.r. n. 1203/2011, il limite del mandato, di cui all'art. 41, commi 8 dello Statuto di Ateneo e le incompatibilità previste dallo Statuto di Ateneo.

Art. 6 - Attivazione e regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione

1. Il Dipartimento di riferimento, di norma su proposta della Scuola di Specializzazione, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, provvede alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle Scuole di Specializzazione, nonché alla modifica dei rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici, tenendo conto del parere espresso dalla Commissione paritetica e dalla Commissione interdipartimentale per la didattica.

2. L'istituzione e attivazione delle Scuole di Specializzazione rispetta le procedure di assicurazione della qualità definite dalla normativa vigente.

3. *Abrogato.*

Art. 6 bis – Commissioni istruttorie

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, con propria deliberazione e su proposta del Direttore, può nominare una o più commissioni per la gestione delle istruttorie inerenti le carriere degli specializzandi, per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato, che operano con funzione istruttoria per tutta la durata del mandato del Direttore.

TITOLO III – NORME COMUNI A TUTTI GLI SPECIALIZZANDI

CAPO I - ISCRIZIONE ED ALTRI EVENTI DI CARRIERA

Articolo 7 - Iscrizione

1. L'iscrizione ad una Scuola di Specializzazione dell'Università di Bologna si effettua per via telematica, salvo che specifiche situazioni individuali o particolari tipologie di specializzandi non richiedano di agire diversamente, nei modi e nei termini stabiliti dagli Organi competenti. Sono inoltre fatte salve le disposizioni contenute negli specifici bandi di ammissione ai corsi.

1bis. L'iscrizione si perfeziona col pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione a carico dello specializzando nei termini stabiliti dagli Organi competenti per l'anno accademico di riferimento.

2. Il bando indica il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al primo anno, corredata dalla prescritta documentazione, e gli adempimenti obbligatori.

3. E' considerato rinunciataro all'iscrizione, indipendentemente dalle motivazioni addotte come giustificazione chi, alla scadenza del termine di cui al comma precedente, risultato utilmente collocato in graduatoria, non abbia presentato domanda di iscrizione o non abbia provveduto a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione.

4. L'Ufficio competente informa i candidati idonei non ammessi della possibilità di subentrare ai rinunciataro, presentando la documentazione richiesta entro i termini perentori comunicati.

5. I candidati idonei non ammessi che subentrano devono iscriversi entro i termini comunicati dall'Ufficio, presentando la documentazione richiesta.

6. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica/non medica. Ove ammessa, l'iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere. Relativamente alle Scuole di Specializzazione non mediche, l'iscrizione contemporanea è consentita solo nel caso in cui uno dei due corsi non preveda la frequenza obbligatoria.

6 bis. La valutazione della contemporanea iscrizione ad una scuola di specializzazione (medica e non medica) e ad un master è demandata ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

7. La frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca è consentita alle seguenti condizioni:

a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione medica e dal Collegio di Dottorato. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione si esprime anche in merito alla compatibilità del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione, ai fini della eventuale domanda di riduzione delle attività dottorali, da presentare al Collegio di Dottorato.

b) Nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato;

c) Rimangono comunque ferme le incompatibilità stabilite dal successivo art. 38.

La valutazione della contemporanea iscrizione ad una scuola di specializzazione non medica ed al dottorato è demandata ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

7 bis. In caso di contemporanea iscrizione, lo specializzando presenta annualmente all'Università un'autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti necessari alla contemporanea iscrizione. Per tutti gli atti di carriera normati dal presente regolamento le istanze devono essere presentate per ciascuno dei corsi di studio di iscrizione.

7 ter. Al di fuori dei casi ammessi, in caso di contemporanea iscrizione a più corsi universitari, lo specializzando decade dall'ultima iscrizione, fatto salvo quanto previsto all'art. 29 del presente regolamento per gli specializzandi non medici.

8. A seguito dell'iscrizione ad una Scuola di Specializzazione, l'Università di Bologna rilascia allo specializzando le credenziali istituzionali, un account di posta elettronica ordinaria istituzionale personale e una tessera magnetica (badge) che lo identifica con certezza all'interno dell'Università. Le credenziali istituzionali devono essere utilizzate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all'apposito Regolamento.

9. La casella di posta elettronica è il canale ufficiale per la comunicazione tra specializzando e Università. È onere dello specializzando presidiarla regolarmente.

Le comunicazioni con lo specializzando avvengono in formato analogico solamente nel caso in cui sia impossibile provvedervi attraverso posta elettronica istituzionale, ovvero ci siano ragioni d'ufficio che rendono necessario ricorrere a questa modalità.

10. Le credenziali istituzionali possono essere utilizzate come strumento di identificazione all'interno delle strutture da parte del personale universitario, nonché come strumento di autenticazione ai servizi offerti dall'Ateneo.

10 bis. Le credenziali istituzionali e la posta elettronica istituzionale devono essere utilizzate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui al testo unico sulla privacy e sull'utilizzo dei sistemi informatici (emanato con D.R. n. 271/2009 e ss.mm.ii.).

11. Lo specializzando è responsabile della corretta conservazione della tessera magnetica.

Articolo 8 - Iscrizioni ad anni successivi al primo

1. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo si apre con il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione a carico dello studente, fatte salve le disposizioni previste per specializzandi non medici all'art. 26, e per i medici in formazione specialistica all'art. 37

Articolo 9 - Tasse e contributi

1. *Abrogato.*

1 bis. Le contribuzioni dovute dagli specializzandi a copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi sono disciplinate dal Regolamento d'Ateneo sulle contribuzioni studentesche emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 254 della Legge 232/2016. Il medesimo Regolamento disciplina altresì i contributi per servizi prestati su richiesta dello studente.

2. È possibile chiedere una ulteriore rateizzazione degli importi dovuti se pari o superiori a 1.000,00 €, presentando all'Ufficio competente apposita istanza motivata e documentata, a condizione che lo studente sia in possesso di valida attestazione ISEE pari o inferiore € 35.000,00. Sull'istanza di rateizzazione in parola, presentata al competente Ufficio, decide il Magnifico Rettore oppure, in sua vece, il Prorettore/Delegato per gli studenti.

3. *Abrogato.*

4. *Abrogato.*

5. *Abrogato.*

Articolo 10 - Natura e accertamento della frequenza

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria.

2. L'accertamento della frequenza è demandato al responsabile delle singole attività formative, che deve comunicare per iscritto all'Ufficio competente i casi di mancata frequenza entro 7 giorni dal mancato svolgimento delle attività formative. In mancanza di tale espressa comunicazione l'attestazione di frequenza è certificata d'Ufficio a tutti gli specializzandi regolarmente iscritti.

Articolo 11 - Rinuncia agli studi

1. Lo specializzando può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi.

2. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta dallo specializzando, produce la perdita della condizione di specializzando dal momento del suo deposito presso l'Ufficio competente.

2 bis. Coloro che hanno posizioni debitorie aperte, di qualsiasi natura (a titolo meramente esemplificativo contribuzione studentesca, indennità di mora, restituzione della borsa per la mobilità internazionale, prestiti d'onore, etc.), con l'Università e/o con l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO) non possono rinunciare agli studi, come previsto dall'art. 13 del Regolamento di Ateneo sulle contribuzioni studentesche, emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm..

Art 11 bis. - Abbreviazioni di carriera per riconoscimenti di carriere pregresse.

1. Coloro che siano in possesso di un diploma di specializzazione ovvero coloro che non hanno portato a termine carriere in scuole di specializzazione pregresse per rinuncia o decadenza, e che si iscrivano ad altra Scuola di Specializzazione, previo pagamento dell'indennità stabilita dagli Organi competenti possono chiedere il riconoscimento dei CFU relativi alle attività formative sostenute in dette carriere.

2. Le domande di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in precedenti carriere presso Scuole di specializzazione devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dall'inizio delle attività formative nell'anno accademico d'immatricolazione (salvi diversi termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti).

3. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, tenendo conto del contenuto della formazione e della sua attualità, oltreché del contesto di riferimento.

Articolo 12 - Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. E' ammesso unicamente il trasferimento tra Scuole di Specializzazione della medesima tipologia e di uguale denominazione.

2. Lo specializzando che vuole trasferirsi da altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare domanda al Magnifico Rettore; la domanda va presentata nei termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti. L'accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinato all'ammissione all'anno successivo. Il trasferimento è possibile solo per anni successivi al primo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione, ove prevista, e previo nulla osta da parte sia della Scuola di Specializzazione ricevente sia della Scuola e del Rettore dell'Università di appartenenza. Il rilascio del nulla osta da parte della Scuola di Specializzazione ricevente è subordinato alla verifica di equivalenza delle attività formative previste dai regolamenti delle due Scuole di Specializzazione. Se il numero delle domande di trasferimento supera il numero di posti disponibili, viene approvata una graduatoria di merito secondo il criterio della votazione più alta riportata negli esami sostenuti. In caso di parità, viene accolto il trasferimento dello specializzando più giovane di età.

3. Lo specializzando può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore, nei termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti. Il trasferimento è possibile solo previo nulla osta da parte della Scuola di Specializzazione e del Rettore dell'Ateneo di appartenenza, acquisiti i nulla osta della Scuola di Specializzazione e del Rettore dell'Ateneo ricevente. Il foglio di congedo contenente la carriera dello specializzando trasferito è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo specializzando ha dichiarato di volersi trasferire.

4. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

5. Il Dirigente può autorizzare la domanda presentata oltre i termini stabiliti solo quando ciò sia giustificato da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello specializzando.

6. Lo specializzando deve versare l'indennità di congedo fissata dagli Organi competenti e regolarizzare eventuali posizioni debitorie.

7. *Abrogato.*

8. Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari presso Scuole di Specializzazione è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio o definiti dallo stesso Consiglio della Scuola di Specializzazione e in coerenza ad eventuali delibere di massima ed eventuali linee guida di Ateneo. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente nello stesso settore scientifico-disciplinare o insieme di essi.

Articolo 13 - Periodi di studio all'estero

Articolo abrogato.

CAPO II – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE

Articolo 14 – Programmazione delle attività didattiche

1. Le attività didattiche di ogni anno accademico hanno luogo nel periodo deliberato annualmente dagli Organi competenti, sulla base delle eventuali indicazioni ministeriali.

2. Annualmente le Scuole di Specializzazione propongono alla commissione paritetica del Dipartimento di riferimento – che delibera in merito - sentita la commissione interdipartimentale per l'offerta formativa comune a più Dipartimenti - il programma delle attività formative, comprese quelle a scelta dello studente, che saranno offerte agli specializzandi nell'anno accademico successivo, definendo:

- a) gli obiettivi formativi;
- b) i contenuti disciplinari;
- c) il programma delle attività ed il periodo di svolgimento;
- d) la sede;
- e) le modalità di svolgimento delle attività formative;
- f) le modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche del profitto.

3. Il Consiglio di amministrazione, su parere del Senato accademico, annualmente delibera e rende pubblici i termini e le modalità relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, agli altri procedimenti relativi alle carriere degli specializzandi e ai termini per la domanda di ammissione alla prova finale.

4. Il Dipartimento, annualmente, sentiti la Commissione paritetica, la Commissione interdipartimentale per la didattica e i Consigli delle Scuole di Specializzazione, stabilisce, nel rispetto dei termini previsti dagli Organi Accademici, la data iniziale e la data finale delle lezioni, di ogni altra attività formativa, dei cicli, degli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative e i periodi di svolgimento degli esami o valutazioni finali di profitto.

5. La programmazione delle attività formative è pubblicata sul portale e deve essere disponibile entro le scadenze fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione, su parere del Senato accademico, e comunque in tempo utile per la definizione dell'offerta formativa annuale.

Articolo 15 – Verifiche del profitto

1. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.
2. La verifica dei risultati dell'attività formativa dello specializzando avviene con una prova finale annuale, teorico – pratica e attraverso eventuali verifiche del profitto in itinere.
3. Con la prova finale annuale la Commissione - nominata secondo l'articolo successivo i cui lavori sono disciplinati dai successivi artt. 31 e 53 - valuta globalmente il livello di preparazione raggiunto dallo specializzando nelle singole attività formative previste. I crediti formativi sono acquisiti con il superamento della prova.
4. All'inizio di ogni anno accademico, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può predisporre verifiche di profitto in itinere, in rapporto con gli obiettivi formativi propri della Scuola medesima. In tal caso, la Scuola di Specializzazione deve mettere in atto un sistema di valutazione in cui periodicamente lo specializzando viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite. I risultati delle predette prove, insieme agli eventuali riconoscimenti delle attività formative svolte all'estero, non vengono verbalizzati separatamente, ma di essi si tiene conto nell'ambito della prova finale, in quanto concorrono a comporre l'unico voto finale.
5. Le prove finali annuali orali sono pubbliche. Per le altre modalità di svolgimento, le Scuole di Specializzazione assicurano adeguate forme di pubblicità.
6. Alla prova finale annuale sono ammessi i soli specializzandi in regola con l'iscrizione e con il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione.
7. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto è riportato su apposito verbale. In caso di esito positivo, lo specializzando può chiedere di rifiutare il voto. Il rifiuto deve essere concesso dal docente almeno una volta sulla prova finale annuale. Il credito è acquisito con il superamento della prova finale annuale.
8. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto). Per i medici in formazione specialistica il mancato superamento della prova finale annuale, nei modi previsti dal successivo art. 53, è causa di risoluzione del contratto.
9. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.
- 9 bis. Gli esami o valutazioni finali di profitto devono essere effettuati da una apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo 16.
10. Il verbale deve essere compilato in forma digitale e firmato dal Presidente della Commissione entro cinque giorni dalla verifica, ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione degli esiti. La digitalizzazione della firma è obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, salvo deroghe motivate, anche nel rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce compito didattico.
11. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della Commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.
12. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione esercita il controllo sulle modalità di verifica e sui criteri di valutazione.

12 bis. Sono fatte salve diverse modalità di verifica dei risultati dell'attività formativa stabilite dalla normativa vigente per gli specializzandi assunti ai sensi della Legge n. 145/2018 od altre analoghe disposizioni.

Articolo 16 - Commissioni d'esame

1. La Commissione della prova di verifica del profitto annuale è composta da almeno tre docenti responsabili delle attività formative previste nel regolamento didattico dell'anno di riferimento. Nel caso di loro impedimento, può essere nominato come supplente un altro Docente della Scuola di Specializzazione dello stesso settore disciplinare o di settore affine. Della Commissione possono fare parte eventualmente altri docenti o ricercatori o cultori della materia della Scuola di Specializzazione che partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello specializzando. Il cultore della materia è individuato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione sulla base di criteri definiti dal Consiglio di Dipartimento.

2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli delle Scuole di Specializzazione all'inizio di ciascun anno accademico. I medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi Direttori.

3. In caso di urgenza il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore di Dipartimento possono provvedere alla nomina delle Commissioni o, nel caso di impedimenti, alla sostituzione di suoi componenti.

Articolo 17 - Prova finale

1. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo il completamento e superamento della prova dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale.

2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo 18.

3. Per il conseguimento del diploma di specializzazione lo specializzando deve aver conseguito tutti i crediti previsti dal regolamento didattico della Scuola di Specializzazione, secondo la durata della Scuola di Specializzazione.

4. Lo specializzando svolge il proprio lavoro di preparazione della tesi, sotto la guida di un relatore, su un argomento coerente con gli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione può disciplinare criteri e modalità di preparazione della tesi, la scelta dell'argomento della tesi in coerenza con gli indirizzi definiti dagli Organi competenti. Il relatore vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla discussione, nonché la sua originalità, anche mediante applicativi informatici.

Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative ricomprese in un settore scientifico-disciplinare presente nel regolamento didattico della Scuola di Specializzazione.

5. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, sentiti i Direttori dei Dipartimenti coinvolti, assicura che l'attribuzione delle tesi sia ripartita equamente fra i docenti.

6. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico.

7. Per l'ammissione alla prova finale lo specializzando deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.

8. La Commissione della prova finale in via preliminare può deliberare sull'ammissibilità del candidato a tale prova.

9. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi, con particolare riferimento alle verifiche dei risultati dell'attività formativa nonché ai giudizi degli eventuali docenti-tutori e allo svolgimento della prova finale. La valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime.

10. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale digitale.

11. La prova finale può essere svolta con modalità telematica nei casi previsti dalla normativa vigente.

12. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione può autorizzare la redazione della tesi in lingua straniera e definire eventuali criteri.

Articolo 18 - Commissioni per la prova finale

1. Le Commissioni per la prova finale sono composte da almeno 3 docenti della Scuola di Specializzazione, di cui almeno 2 debbono essere professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali. In ogni caso la Commissione deve essere composta in modo tale che vi sia sempre almeno un professore di ruolo.

2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli delle Scuole di Specializzazione. Essi possono delegare tale nomina ai rispettivi Direttori.

In caso di urgenza, il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore di Dipartimento possono provvedere alla nomina delle Commissioni.

Articolo 19 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. I Consigli delle Scuole di Specializzazione attuano la valutazione e l'autovalutazione dell'attività didattica tenendo conto delle indicazioni degli Organi Accademici e della normativa vigente.

CAPO III – DIRITTI E DOVERI

Articolo 20 – Certificazione e titoli

1. Lo specializzando in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del Diploma Supplement, quale relazione informativa allegata al titolo di studio.

2. L'Università di Bologna provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente sul diritto alla riservatezza.

3. In seguito al superamento della prova finale l'Università di Bologna rilascia un diploma sottoscritto dal Rettore e dal Direttore Generale.

Il titolo di studio rilasciato dall'Università di Bologna contiene la denominazione della Scuola di Specializzazione, come risultante dalla normativa vigente.

4. Nei casi di percorsi didattici integrati con altre Università, italiane o straniere, che prevedano il rilascio del titolo in forma congiunta o in forma di titolo doppio o multiplo, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.

Articolo 21 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. L'Università di Bologna assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli specializzandi, organizza le informazioni e i dati a sua disposizione mediante strumenti anche di carattere informatico, idonei a facilitare l'accesso e la fruizione da parte degli studenti, fatta salva la tutela dei dati personali, secondo la normativa vigente.

2. L'Università di Bologna, utilizzando prioritariamente strumenti informatici, svolge attività di informazione e comunicazione dirette a favorire la conoscenza delle norme del presente Regolamento e di ogni altra disposizione relativa alla carriera degli specializzandi, nonché a favorire la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.

3. Lo specializzando ha facoltà di sollecitare l'intervento del Garante degli studenti, qualora si ritenga leso nei propri diritti o interessi.

4. In ogni caso, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna avverso i provvedimenti relativi alla carriera degli specializzandi.

Art. 21 bis – Carriere e diritti degli specializzandi

1. Le procedure amministrative relative alle carriere e ai diritti degli specializzandi sono prioritariamente disciplinate dal presente regolamento.

2. Gli specializzandi sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di genere, età, caratteristiche, stato e condizioni personali, appartenenza e provenienza territoriale, convinzioni o orientamenti personali, coerentemente con la Carta dei diritti degli studenti approvata dal Consiglio nazionale degli studenti universitari in data 8/09/2011 per quanto compatibile con i regolamenti di ateneo.

Articolo 22 – Norme di disciplina

1. Gli specializzandi sono soggetti alla giurisdizione disciplinare dell'Ateneo nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti.

2. *Abrogato.*

3. *Abrogato.*

4. *Abrogato.*

Articolo 22 bis - Procedimento disciplinare

Articolo abrogato.

Articolo 22 ter – Sospensione dei termini del procedimento disciplinare

Articolo abrogato.

Articolo 23 - Provvedimenti disciplinari

Articolo abrogato.

Articolo 24 – Registrazione dei provvedimenti disciplinari

Articolo abrogato.

TITOLO IV - NORME DI DETTAGLIO PER GLI SPECIALIZZANDI NON MEDICI

CAPO I AMMISSIONE, ISCRIZIONE ED ALTRI EVENTI DI CARRIERA

Articolo 25 – Ammissione alla Scuola di Specializzazione

1. L'ammissione alla Scuola di Specializzazione è disciplinata in conformità alle normative vigenti, recepite nei bandi di concorso.
2. Per essere ammessi ad una Scuola di Specializzazione, occorre essere in possesso di un titolo di studio di secondo ciclo (Laurea VO, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, incluse Laurea Specialistica e Laurea Magistrale a ciclo unico) o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I Decreti Ministeriali individuano i titoli che consentono l'ammissione alla Scuola di Specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito; i predetti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando, salvo diversa previsione normativa.
3. Le Scuole di Specializzazione sono a numero programmato sulla base della delibera del Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, salvo diversa previsione normativa. Il numero degli ammissibili deve tenere conto, ove necessario, della capacità ricettiva delle singole Scuole di Specializzazione.
4. L'iscrizione alla Scuola di Specializzazione è subordinata al superamento di un concorso di ammissione per titoli ed esami. Il concorso ha luogo anche se il numero di candidati è inferiore al numero di posti disponibili.
5. Il concorso di ammissione è finalizzato alla formulazione di una graduatoria che consenta la copertura dei posti disponibili, con conseguente ammissione di tutti gli studenti che hanno superato il concorso fino al raggiungimento del numero massimo degli iscrivibili.
6. Lo svolgimento del concorso di ammissione e le modalità di prima iscrizione sono stabilite in apposito bando di concorso, emanato con provvedimento del Dirigente competente e redatto secondo le disposizioni del presente regolamento. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti deliberati;
 - b) la data di svolgimento della prova di ammissione;
 - c) la data di scadenza e le modalità per l'iscrizione alla prova di ammissione;
 - d) le modalità di svolgimento della prova di ammissione;
 - e) i criteri di attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove e dei titoli e di formazione della graduatoria;
 - f) le modalità di iscrizione alla Scuola di Specializzazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria; g) le modalità per il recupero dei posti non coperti.
7. La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Dipartimento, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione ed è composta da almeno 3 membri tra professori di ruolo e ricercatori afferenti alla Scuola di specializzazione, di cui almeno due professori, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali.

In ogni caso la Commissione deve essere composta in modo tale che vi sia sempre almeno un professore di ruolo. E' nominato Presidente della Commissione giudicatrice il Direttore della Scuola di Specializzazione. A supporto delle attività di vigilanza nell'ambito dello svolgimento della prova e per favorire la massima correttezza, efficacia ed efficienza delle operazioni, la Commissione esaminatrice può essere coadiuvata da personale tecnico amministrativo. A tal fine la Commissione indicherà i nominativi nella sua prima seduta.

8. La graduatoria generale di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice, applicando i criteri di valutazione delle prove e dei titoli. In caso di parità di punteggio precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nella prova scritta (se prevista), in caso di ulteriore parità precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nel voto del diploma di laurea e solo in caso di ulteriore parità precede il candidato anagraficamente più giovane di età. La graduatoria è resa pubblica secondo quanto indicato nel bando in conformità con la normativa vigente.

Articolo 26 – Iscrizione ad anni successivi al primo

1. Sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno gli specializzandi che, iscritti per l'intera durata del corso di specializzazione a frequenza obbligatoria, non assolvano gli obblighi di frequenza o non conseguano i crediti previsti nell'anno di riferimento. Non è consentito ripetere il medesimo anno per più di una volta, pena la decadenza dalla qualità di specializzando.

2. Non è ammessa l'iscrizione in qualità di fuori corso.

Articolo 27 – Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi

Articolo abrogato.

Articolo 28 – Acquisizione della frequenza

1. La frequenza si considera acquisita con la partecipazione ad almeno il 70% di ciascuna attività formativa. Le modalità di accertamento sono stabilite dai Regolamenti delle singole Scuole di Specializzazione, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali.

Articolo 29 – Sospensione

1. Lo specializzando può chiedere la sospensione degli studi per almeno un anno accademico nelle seguenti ipotesi:

a) Servizio Civile Universale o Servizio Volontario Europeo per l'anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;

b) Servizio militare obbligatorio nel paese di origine, se previsto, per l'intera durata del servizio stesso;

c) nascita di figlio per l'anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita. La sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori;

d) grave infermità, attestata da certificazioni mediche, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, dalle quali discenda un obbligo di cura da parte dello studente per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio;

e) grave infermità dei familiari, appartenenti al nucleo familiare del richiedente, attestata da certificazioni mediche di durata complessiva non inferiore a sei mesi, dalle quali discenda un obbligo di cura da parte dello studente, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio;

f) grave modifica delle condizioni economiche e/o patrimoniali del nucleo familiare convivente comprovata da idonea certificazione, dalle quali discenda una difficoltà per lo studente per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio;

g) essere soggetti a una pena detentiva, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio.

3. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata all'Ufficio competente, anche per il tramite di strumenti digitali resi disponibili a tal fine dall'Ateneo;

4. Una volta cessato il periodo di sospensione, lo specializzando deve riprendere gli studi, per non decadere dalla qualità di studente.

5. Negli anni di sospensione lo specializzando non potrà compiere alcun atto di carriera e le eventuali rate versate devono essere rimborsate, salvo che non si tratti della prima rata per l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione.

Articolo 30 – Decadenza

1. Lo specializzando decade quando:

a) al termine dell'anno di ripetenza di cui all'art. 26 non abbia assolto gli obblighi di frequenza o conseguito tutti i crediti previsti;

b) non riprenda immediatamente gli studi una volta cessato il periodo di sospensione di cui all'art. 29;

c) non abbia sostenuto esami o valutazioni finali di profitto per otto anni consecutivi.

2. Lo specializzando che sia in debito della sola prova finale non incorre nella decadenza.

2 bis. La decadenza si produce di diritto all'inutile decorrenza dei termini di cui alle lettere a), b) e c).

3. *Abrogato.*

Articolo 30 bis- Periodi di studio all'estero

1. Gli specializzandi possono svolgere parte dei propri studi presso Università o altri organismi esteri presso i quali si svolgono attività di formazione universitaria. A tal fine possono essere stipulati accordi fra l'Ateneo e le Università o gli organismi di cui sopra.

2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di specializzandi con Università estere sulla base di rapporti convenzionali, attivando forme di supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli specializzandi ospiti le proprie risorse didattiche.

3. Lo specializzando può svolgere all'estero:

a) frequenza di attività formative;

b) frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;

c) preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

d) tirocinio e altre attività formative.

Lo specializzando ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero propone il proprio Learning Agreement indicante le attività formative dell'Università ospitante. Tali attività sostituiranno alcune delle attività previste dalla Scuola di Specializzazione di appartenenza per un numero di crediti equivalente. Il

Consiglio della Scuola di Specializzazione esamina la proposta dello specializzando e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo.

4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Scuole di Specializzazione interessate, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante - e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza - deve perseguire la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di specializzazione di appartenenza. I crediti relativi all'insieme delle attività formative approvate sostituiscono quelli previsti dall'ordinamento didattico del corso di appartenenza.

5. La delibera di approvazione del Learning Agreement da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Scuola pacchetti di crediti acquisibili presso le Università partner in sostituzione di crediti previsti.

Il sistema dei crediti formativi universitari adottato dall'Ateneo coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS. Nel caso di titoli doppi o multipli la convenzione con le Università estere dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale, utilizzando di preferenza gli strumenti del sistema ECTS.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del Learning Agreement, il Consiglio della Scuola di Specializzazione conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto. Le autorizzazioni allo svolgimento di attività formative all'estero e le relative conferme di riconoscimento, nell'ambito del learning agreement, possono essere delegate al Direttore della Scuola di Specializzazione.

7. Agli specializzandi che svolgono un periodo di studio all'estero viene garantito il riconoscimento della frequenza alle attività formative previste nello stesso periodo presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza.

Articolo 31 – Programmazione della prova annuale e della prova finale

1. Per lo svolgimento della prova finale annuale è prevista una sessione d'esame unica.

2. Il Dipartimento, sentita la Scuola di Specializzazione e la Commissione paritetica, con delibera annuale prevede, per la prova finale annuale, almeno un appello d'esame ordinario e un appello straordinario di recupero, distanziati l'uno dall'altro, di norma, non meno di 15 giorni. A quest'ultimo possono partecipare coloro i quali, per motivate e documentate esigenze (malattia, caso fortuito o forza maggiore) non hanno potuto prendere parte all'appello ordinario, o non lo hanno superato. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con congruo anticipo e sulla base di una programmazione almeno trimestrale.

3. Per lo svolgimento delle prove finali sono previste tre sessioni, secondo il calendario degli appelli fissato annualmente dai Dipartimenti, sentite le Scuole di Specializzazione, la Commissione paritetica e le competenti Commissioni interdipartimentali nel rispetto delle regole definite dagli Organi di Ateneo.

TITOLO V – NORME DI DETTAGLIO PER I MEDICI IN FORMAZIONE

CAPO I - AMMISSIONE, CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA, ISCRIZIONE, INCOMPATIBILITA'

Articolo 32 – Ammissione dei medici alla Scuola di Specializzazione

1. L'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando di ammissione emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. In ogni caso, l'iscrizione deve intendersi condizionata al conseguimento dell'idoneità fisica.

2. Nel bando di concorso viene indicato il numero dei medici che possono essere ammessi, come determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università e della Ricerca, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole di Specializzazione.

3. Il numero degli ammissibili può essere aumentato laddove l'Università – previa autorizzazione ministeriale - integri i fondi ministeriali con finanziamenti provenienti da atti di liberalità oppure convenzioni con la Regione, Enti pubblici, associazioni, fondazioni, altre persone giuridiche, sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio. In ogni caso, il numero complessivo dei medici che possono essere ammessi a frequentare la Scuola di Specializzazione deve rispettare le proprie capacità ricettive.

4. L'ammissione dei vincitori avviene in base alla graduatoria di concorso.

Articolo 33 – Requisiti per l'ammissione al concorso di accesso

1. Al concorso per l'accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina Chirurgia possono partecipare i laureati in Medicina e Chirurgia. Ove non si tratti di laurea abilitante, essi sono ammessi alle Scuole di Specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle Scuole di Specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni richieste dal bando di ammissione in merito all'iscrizione all'Ordine dei Medici.

2. *Abrogato.*

3. Nel caso di abilitazione all'esercizio professionale conseguita in Paese estero, per accedere alla Scuole di Specializzazione i candidati devono avere ottenuto il riconoscimento, da parte del Ministero della Salute entro il termine fissato nel bando di ammissione.

4. Per accedere alla Scuola di Specializzazione i candidati non devono essere in situazioni di incompatibilità di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Articolo 34 - Posti riservati

1. Il Ministero dell'Università e della Ricerca, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 35 del D. lgs. n. 368/99, può prevedere l'assegnazione di posti riservati alle seguenti categorie: a) medici della sanità militare; b) medici della Polizia di Stato; c) medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo; d) ulteriori categorie riservatarie

2. Sono fatte salve eventuali indicazioni specifiche del Ministero dell'Università e della Ricerca in ordine a tali categorie di medici in formazione.

Articolo 35 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale (ed ulteriori categorie riservatarie) e per medici extracomunitari

1. Il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa nella Scuola di Specializzazione è ammesso alla Scuola stessa dopo aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione medico-chirurgiche.

2. La cessazione dal rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale determina la decadenza dalla Scuola di Specializzazione.

3. I medici extracomunitari - come individuati nel bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione mediche emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca - ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 14.1.99, n. 4, possono partecipare al concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione per posti in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie. In questo caso, deve inoltre essere assicurata la disponibilità economica per la stipula di un apposito contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso, dal rispettivo Governo, o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee rispettivamente dal MIUR e dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, competente per territorio.

4. Sono fatte salve eventuali indicazioni specifiche del Ministero dell'Università e della Ricerca in ordine a tali categorie di medici in formazione ovvero ad ulteriori categorie riservatarie individuate nel bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione mediche.

Articolo 36 - Stipula del contratto di formazione specialistica

1. A seguito dell'iscrizione, il medico stipula uno specifico contratto di formazione specialistica, disciplinato dal decreto legislativo 368/99. Il contratto ha la durata di un anno ed è automaticamente rinnovato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica delle condizioni legittimanti. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, fatto salvo quanto previsto in merito ai casi di risoluzione anticipata del contratto dagli artt. 15, 38, 47, 50, 51, 52 ed ai casi di sospensione di cui all'art. 47 del presente regolamento. L'Università si riserva inoltre di valutare anche sotto il profilo della risoluzione del contratto le violazioni del Codice di comportamento dell'Università medesima e delle Aziende Sanitarie in cui il medico svolge la propria formazione.

Articolo 37 – Iscrizioni ad anni successivi al primo

1. Fino al conseguimento del titolo di studio, il medico in formazione specialistica deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto. Il medico in formazione specialistica che abbia superato le prove previste nell'anno di riferimento, conseguendone i relativi crediti, può iscriversi all'anno successivo.

2. Non è ammessa la ripetenza o l'iscrizione fuori corso.

Articolo 38 – Incompatibilità

1. *Abrogato*

2. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, nazionali o estere, ivi compresi la titolarità dell'assegno di ricerca e di contratto di ricercatore a tempo determinato, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11 della legge n. 448/2001, e successive modificazioni e/o integrazioni e da eventuali ulteriori normative specifiche. Le attività compatibili di cui al capoverso precedente possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione lo svolgimento di tali eventuali attività.

3. E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti e secondo le disposizioni della Regione e delle Aziende Sanitarie.

3 bis. Il medico in formazione può essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative presso Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché strutture sanitarie private accreditate secondo modalità e condizioni previste dalla Legge n. 145/2018. Può inoltre essere assunto con incarichi a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente.

4. Resta fermo quanto disposto dall'art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 368/99 in base al quale il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti.

5. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

Articolo 39 – Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi

1. Il medico in formazione che ha posizioni debitorie aperte, di qualsiasi natura con l'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e/o con l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO) non può effettuare alcun atto di carriera, anche con riferimento ad una diversa iscrizione contemporanea.

Articolo 39 bis - Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. E' ammesso unicamente il trasferimento tra Scuole di Specializzazione della medesima tipologia e di uguale denominazione.

2. Il medico in formazione che vuole trasferirsi da altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare domanda al Magnifico Rettore; la domanda di trasferimento va presentata almeno tre mesi prima della conclusione dell'anno di corso, nella finestra temporale definita annualmente dagli Organi competenti. L'accoglimento della domanda di trasferimento è comunque condizionato al superamento dell'esame di profitto ed all'ammissione all'anno successivo. Il trasferimento è possibile solo nei limiti della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione, e previo nulla osta da parte sia della Scuola di Specializzazione ricevente sia della Scuola di Specializzazione e del Rettore dell'Università di appartenenza. Il rilascio del nulla osta da parte della Scuola di Specializzazione ricevente è subordinato alla verifica di equivalenza delle attività formative previste dai regolamenti delle due Scuole di Specializzazione. Se il numero delle domande di trasferimento supera il numero di posti disponibili, viene approvata una graduatoria di merito secondo il criterio della posizione occupata nella graduatoria unica nazionale. In questo caso, ove siano state presentate domande di trasferimento per lo stesso anno di corso ed anno accademico da medici in formazione le cui date di avvio delle attività formative sono diverse, le domande verranno valutate prioritariamente con riferimento alla data di avvio delle attività formative medesime.

Non è ammesso il trasferimento in entrata su anni di corso non attivi.

3. Il medico in formazione può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore, almeno tre mesi prima della conclusione dell'anno di corso, nella finestra temporale definita annualmente dagli Organi competenti. Il trasferimento è possibile solo previo nulla osta da parte della Scuola di Specializzazione e del Rettore dell'Ateneo di appartenenza, acquisiti i nulla osta della Scuola di Specializzazione e del Rettore dell'Ateneo ricevente. Il foglio di congedo contenente la carriera del medico in formazione trasferito è trasmesso all'Ateneo presso il quale egli ha dichiarato di volersi trasferire.

4. Nel caso in cui il trasferimento si riferisca a posti finanziati da Regioni o da altri enti pubblici/privati, esso è condizionato al nulla osta del soggetto finanziatore. Sono fatte salve le eventuali disposizioni contenute nel Bando ministeriale annuale per l'accesso alle Scuole di Specializzazione emanato dal Miur.

4 bis. Nel caso in cui il trasferimento si riferisca a posti riservati al personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale o ad altre categorie riservatarie, esso è condizionato al nulla osta della Regione e/o del Ministero competente. Sono fatte salve le eventuali disposizioni contenute nel Bando ministeriale annuale per l'accesso alle Scuole di Specializzazione mediche emanato dal Miur.

5. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

6. Il Dirigente può autorizzare la domanda presentata oltre i termini stabiliti solo quando ciò sia giustificato da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello specializzando.

6 bis. In coerenza con quanto previsto dal Decreto ministeriale di accreditamento delle Scuole di Specializzazione, il medico in formazione iscritto ad una Scuola di Specializzazione che non abbia ottenuto l'accREDITAMENTO ministeriale può presentare istanza di trasferimento anche in deroga ai termini di cui ai precedenti commi 2, 3, 5.

7. Il medico in formazione deve versare l'indennità di congedo fissata dagli Organi competenti e regolarizzare eventuali posizioni debitorie.

8. Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari presso Scuole di Specializzazione è determinato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio e in coerenza ad eventuali delibere di massima ed eventuali linee guida di Ateneo.

39.ter Trasferimento dall'estero

1. I trasferimenti di specializzandi medici dall'estero a Scuole di Specializzazione dell'Ateneo sono ammessi secondo la regolamentazione approvata dagli Organi Accademici di Ateneo, che stabiliscono i termini e le condizioni per la presentazione delle domande.

CAPO II FORMAZIONE E ATTIVITA' ASSISTENZIALE

Articolo 40 – Caratteristiche della formazione

1. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa o struttura assistenziale presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

2. In nessun caso l'attività del medico in Formazione Specialistica è sostitutiva da quella svolta dal personale di ruolo.

3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici.

4. Il Programma Generale di Formazione della Scuola di Specializzazione - come previsto dalla normativa nazionale e declinato nella normativa locale - è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di

formazione assieme al Programma Personale di Formazione, che è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze di formazione del medico stesso.

Articolo 41 - Formazione all'interno della rete formativa

1. Le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica si distinguono in strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari, così come definite dal D.I. 402/2017, le quali devono essere a questo fine convenzionate con l'Ateneo.

2. *Abrogato.*

3. La frequenza delle strutture di sede, collegate o complementari deve essere prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione ad inizio di ogni anno nell'ambito del Programma Personale di Formazione del singolo medico in formazione specialistica.

4. Le Scuole di Specializzazione assicurano la frequenza dei medici in formazione specialistica con opportuna rotazione all'interno della rete formativa, secondo quanto previsto nel programma di formazione.

Articolo 42 - Formazione fuori rete formativa

1. E' possibile svolgere un periodo di formazione in Italia o all'estero presso strutture non inserite nella rete formativa previa motivata delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione, che dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione, le strutture coinvolte e il Tutor di riferimento per il medico in formazione specialistica, l'accettazione formale dell'Amministrazione o struttura ospitante.

2. Il periodo di formazione fuori rete formativa non può superare i diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

3. La copertura assicurativa è a carico della struttura italiana o straniera ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando.

Articolo 43 - Attività formative

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

2. Per il conseguimento del Titolo di Specialista il medico in formazione specialistica deve acquisire i crediti previsti dal D.I. 68/2015.

3. Per ciascuna tipologia di Scuola di Specializzazione l'Ordinamento didattico indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.

4. L'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai Settori Scientifico Disciplinari.

5. Il Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione definisce, in conformità all'ordinamento didattico, il numero di crediti riservati alle eventuali attività formative a scelta dello studente. Annualmente la Scuola di Specializzazione rende note le attività formative a scelta dello studente attivate.

Articolo 44 - Attività assistenziali del medico in formazione specialistica

1. Nell'ambito del Programma Personale di Formazione il Consiglio della Scuola di Specializzazione deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione specialistica nel corso dell'iter formativo. Il grado di autonomia nell'esercizio delle attività assistenziali, che può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso formativo svolto, deve essere inquadrato nelle tipologie sotto riportate e deve comunque portare ogni medico in formazione specialistica, al termine del percorso formativo, all'esecuzione della totalità degli atti medici previsti, per i singoli percorsi formativi, dal D.I. 402/2017 e dalla ulteriore programmazione definita dalla Scuola medesima. Il percorso formativo inizia dalla semplice osservazione di atti medici specialistici fino ad arrivare gradualmente al diretto espletamento di attività specialistiche in autonomia come di seguito definito.

2. Le attività assistenziali, inerenti la formazione specialistica, sono distinte in base al grado di autonomia in:

- Attività di appoggio (Autonomia 1): il medico in formazione specialistica assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività. Il medico in formazione specialistica svolge attività di appoggio secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

- Attività di collaborazione (Autonomia 2): il medico in formazione specialistica svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il controllo di personale medico strutturato. Il medico in formazione specialistica svolge attività di collaborazione secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

- Attività autonoma (Autonomia 3): il medico in formazione specialistica svolge autonomamente i compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale, fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica, il medico in formazione specialistica svolge attività autonoma secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

3. La graduale assunzione dei compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità per ciascun medico in formazione specialistica, definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, sono oggetto di accordo tra il Responsabile della Struttura nella quale si svolge la formazione, il tutor ed il medico in formazione.

4. Sono fatte salve ulteriori disposizioni contenute negli accordi/convenzioni sottoscritte fra l'Università e le strutture sedi della formazione.

Articolo 45 – Tutor

1. Per tutta la durata della Scuola di Specializzazione i medici in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor individuali designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor individuale è quella figura, universitaria o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, che il Consiglio della Scuola di Specializzazione identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica, sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che per le attività di ricerca. Ai sensi del D.I. n. 68/2015 art. 4 comma 5, il tutor individuale ha la responsabilità della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola di Specializzazione ed ai fini della graduale assunzione delle responsabilità dello specializzando medesimo.

2. I tutor individuali vengono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa. Il numero dei medici in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 3.

3. Il tutor può svolgere funzioni a livello:

- individuale: per guidare il percorso di singoli medici in formazione, ai sensi della normativa vigente;
- di struttura: per l'affiancamento delle attività professionalizzanti pratiche e di tirocinio svolte all'interno delle strutture.

4. Sono compiti principali del tutor individuale:

- cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
- essere il riferimento per il medico in formazione specialistica per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione dello specializzando.

4. bis. Il tutor individuale è tenuto alla validazione periodica delle attività assistenziali professionalizzanti registrate dal medico in formazione attraverso il libretto diario su supporto informatico, adottato dall'Ateneo, nonché ad esprimere la valutazione annuale del medico in formazione specialistica attraverso lo stesso strumento.

5. Il tutor individuale rappresenta inoltre l'elemento di raccordo tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e i Dirigenti responsabili delle Strutture, presso le quali il medico in formazione specialistica effettua il proprio addestramento professionalizzante.

6. Il tutor individuale segue il medico in formazione specialistica nella preparazione della tesi di specializzazione.

7. I Consigli della Scuola di Specializzazione adottano adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.

CAPO III - IMPEGNO ORARIO, SOSPENSIONE, ASSENZA, RINUNCIA E DECADENZA

Articolo 46 – Impegno orario

1. L'impegno orario richiesto per i medici in formazione è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno pari a 38 ore settimanali. Le Scuole di Specializzazione devono verificare l'assolvimento dell'impegno orario e prevedere idonei sistemi di controllo dello stesso.

Articolo 47 – Sospensione della formazione

1. Sono cause di sospensione della formazione quelle previste dall'articolo 40 del D. lgs. n. 368/99, e quindi gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia. Durante il periodo di sospensione compete al medico in formazione specialistica esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. Durante la sospensione, inoltre, il medico in formazione non potrà compiere alcun atto di carriera.

2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola di Specializzazione e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato.

3. Il superamento del periodo di comporta (1 anno) è causa di risoluzione anticipata del contratto. Al fine del calcolo del periodo di comporta (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.

4. In caso di gravidanza, il medico in formazione specialistica, è tenuto a comunicare immediatamente il suo stato affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione a tutela della salute sua e del nascituro. Si applicano, ove compatibili, gli istituti previsti dal decreto legislativo 151/2001.

Articolo 48 - Recuperi dei periodi di sospensione

1. I recuperi dei periodi di sospensione della formazione specialistica prolungano l'anno di formazione per il periodo necessario ad assicurarne il completamento.

2. L'ammissione all'anno di corso successivo - o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno - sarà possibile solo al termine del recupero dell'intero periodo di sospensione.

3. Durante il periodo di recupero della sospensione compete al Specializzando medico in formazione specialistica il trattamento economico previsto, sia nella sua componente variabile che in quella fissa.

Articolo 49 - Assenze giustificate

1. Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico.

2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola di Specializzazione, che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. In questo caso, questi periodi non sono computati nelle assenze per motivi personali di cui il medico in formazione può usufruire.

Articolo 50- Assenze ingiustificate

1. Si considerano assenze ingiustificate le assenze diverse da quelle descritte negli artt. 47 e 49 del presente regolamento.

2. Le assenze ingiustificate interrompono la formazione, devono essere recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale e sospendono il trattamento economico. Ciò fermo restando ogni valutazione della Scuola di Specializzazione sotto il profilo disciplinare e sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi formativi.

3. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Si considera prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i 30 giorni complessivi nell'anno accademico, anche non consecutivi.

Articolo 51 – Conseguenze della rinuncia agli studi

Per i medici in formazione specialistica la rinuncia alla Scuola di Specializzazione è causa di risoluzione anticipata del contratto.

Articolo 52 – Decadenza

1. Il medico in formazione specialistica decade dalla qualità di studente in tutti i casi di risoluzione del contratto di formazione specialistica.

2. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

CAPO IV - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Articolo 53 - Programmazione della prova annuale e della prova finale

1. Per lo svolgimento della prova annuale e della prova finale è prevista una sessione di esame unica. Per entrambe le tipologie di prove sono previsti almeno un appello d'esame ordinario ed un appello straordinario. Il secondo appello è riservato a coloro che non abbiano superato il primo esame. In caso di assenza, il medico in formazione specialistica viene giustificato nelle seguenti ipotesi:

a) malattia;

b) caso fortuito o forza maggiore.

In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di certificazione medica; se l'assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il candidato può essere ammesso all'appello successivo, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con congruo anticipo e con una programmazione almeno trimestrale.

2. Gli appelli - ordinario e straordinario - per la prova annuale sono fissati con delibera annuale del Dipartimento, sentita la Commissione paritetica, su proposta dei Consigli delle Scuole di Specializzazione, devono svolgersi nei 30 giorni antecedenti il termine dell'anno accademico, devono essere opportunamente distribuiti nell'arco dell'unica sessione, distanziati l'uno dall'altro, di norma, non meno di 15 giorni.

3. Gli appelli - ordinario e straordinario - per la prova finale sono fissati annualmente dai Consigli dei Dipartimenti, sentiti i Consigli delle Scuole di Specializzazione, la Commissione paritetica e le competenti Commissioni interdipartimentali, nel rispetto delle regole definite dagli Organi di Ateneo. Il primo appello deve svolgersi entro i 15 giorni successivi alla conclusione dell'anno di corso; il secondo appello deve essere distanziato di almeno 15 giorni dal primo.

Articolo 54 – Prova annuale e prova finale nelle Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia ad ordinamento previgente al D.M. 1/8/05

Articolo abrogato dall'art. 8 dell'Allegato A del D.R. n. 1190/2016.

Articolo 55 – Registrazione delle attività formative

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione definisce il programma di formazione individuale, sottoscritto dal Direttore della Scuola di Specializzazione, dal tutor e dal medico in formazione specialistica. Nel programma di formazione devono essere indicati per l'anno di corso: gli obiettivi formativi:

- le attività assistenziali in cui il medico in formazione specialistica sarà impegnato ed il relativo grado di autonomia nell'esercizio delle stesse;

- il numero minimo e la tipologia di procedure diagnostiche, terapeutiche, chirurgiche previste per l'anno di corso, in coerenza con gli standard di addestramento professionalizzante;

- le sedi e le Strutture in cui è prevista la frequenza e la relativa durata;
 - la tipologia delle attività previste nell'ambito del tronco comune (qualora previsto), secondo gli ordinamenti delle specifiche Scuole;
 - le attività elettive (opzionali) scelte dal medico in formazione specialistica all'inizio dell'anno accademico, secondo gli ordinamenti delle specifiche scuole, ivi compresi gli ambiti assistenziali coinvolti, indicando il grado di autonomia corrispondente.
2. Il medico in formazione specialistica è tenuto a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione, determinato secondo la normativa vigente.
 3. I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto diario su supporto informatico, secondo la normativa vigente.
 4. Il Direttore della Scuola di Specializzazione, al termine di ogni anno di corso, almeno prima degli esami di profitto, verifica la corretta compilazione del libretto su supporto informatico e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico.
 5. Nel caso in cui risultino incongruenze tali da incidere in maniera sostanziale sul percorso formativo tra le attività svolte e quelle programmate in sede di piano individuale di formazione, il Direttore della Scuola di Specializzazione dovrà verificarne i motivi di concerto con il Tutor, e riferirne al Consiglio della Scuola di Specializzazione, che delibererà l'ammissione, ovvero la non ammissione, del medico in formazione specialistica all'esame di profitto.
 6. La deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione dovrà essere comunque debitamente motivata e portata a conoscenza del medico in formazione specialistica e dei competenti uffici dell'amministrazione universitaria, per gli eventuali provvedimenti del caso.
 7. *Abrogato.*

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 56 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo.
2. *Abrogato.*
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto eventualmente disposto in materia di Accordi e Protocolli sottoscritti dall'Università degli Studi di Bologna.